



DELIBERAZIONE n.125/2016/PAR

Repubblica Italiana  
la  
Corte dei Conti  
Sezione regionale di controllo per il Molise  
nell'adunanza del 15 settembre 2016

\*\*\*\*\*

composta dai magistrati:

dott.ssa Cristina Zuccheretti	Presidente
dott. Giuseppe Imparato	Consigliere
dott. Alessandro Verrico	Referendario, relatore

\*\*\*\*\*

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;  
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;  
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;  
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con deliberazioni n.2 del 3 luglio 2003 e n.1 del 17 dicembre 2014 nonché, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19.7.2008;  
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;  
VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;  
VISTA la nota prot. n.4698 del 16 agosto 2016, con la quale il Sindaco del Comune di Portocannone (CB) ha avanzato richiesta di parere;  
VISTA l'ordinanza n.20/PRES/2016 del 12 settembre 2016 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta per deliberare sulla suddetta richiesta;  
UDITO il relatore, Ref. Alessandro Verrico;

**Oggetto del parere**

Il Sindaco del Comune di Portocannone, con nota n.4698 del 16 agosto 2016, acquisita al protocollo di questa Sezione n.1635 del 17 agosto 2016, ha formulato una richiesta di parere in merito alla corretta contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.L. n.35/2013 e s.m.i.

In particolare il Sindaco ha esposto che l'ufficio finanziario del Comune ha proceduto alla contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, imputando l'entrata derivante dall'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e Prestiti

nell'anno di esigibilità, mentre per la parte in uscita ha iscritto in bilancio la corretta uscita solo per la quota da restituire nell'esercizio, ritenendo trattarsi di liquidità di risorse a fronte di impegni già assunti dall'Ente negli esercizi precedenti e, pertanto, non di nuovi debiti.

Al riguardo, il revisore dei conti del Comune ha invece espresso parere contrario, sostenendo che: "in riferimento alla deliberazione n.33/2015 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, la parte dell'anticipazione di liquidità non restituita entro l'esercizio doveva essere accantonata totalmente e, quindi, essere detratta dall'avanzo di amministrazione 2015".

### **DIRITTO**

#### **Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.**

La richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, sotto il profilo soggettivo, laddove formulata, come nel caso di specie, dall'organo di vertice dell'Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente essendo munito di rappresentanza legale esterna. Tale organo, nel caso del Comune, è il Sindaco, ai sensi dell'art.50 del D.lgs. n.267/2000.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, nello specifico occorre verificare se la questione proposta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art.7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n.131, nei termini precisati sia dalle Sezioni riunite (deliberazione 17 novembre 2010, n.54) sia dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), con pronunce di orientamento generale, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, d.l. n.78/2009 e dell'articolo 6, comma 4, d.l. n.174/2012.

Sulla base di quanto precede, pertanto, la richiesta in esame va considerata ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, essendo finalizzata a chiarire la corretta procedura di contabilizzazione, ai fini dell'imputazione nel rendiconto di esercizio, delle somme ricevute dall'Ente a titolo di anticipazione di liquidità ottenuta ai sensi del D.L. n.35/2013.

#### **Merito.**

La questione sottoposta all'esame di questa Sezione presuppone l'analisi delle finalità dell'istituto della anticipazione di liquidità introdotto dal D.L. 8 aprile 2013, n.35, convertito dalla L. 6 giugno 2013 n.64, e successive modificazioni.

Al riguardo, nell'intento di analizzare la natura e la funzione del prestito erogato dalla Stato, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., occorre anzitutto precisare, come espressamente indicato dal legislatore e ribadito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, che ci si trova di fronte ad una specifica forma di "anticipazione di liquidità" finalizzata a ricostruire le risorse di cassa necessarie al pagamento di spese già finanziate, la cui peculiarità consiste nella previsione della restituzione rateale sino ad un massimo di 30 anni. Tale anticipazione consente di superare l'emergenza dei pagamenti dei debiti pregressi e si concretizza

nella mera sostituzione dei soggetti creditori dell'Ente (il MEF in luogo degli originari creditori). Pertanto, l'anticipazione non può costituire il finanziamento di nuova spesa (Sezione delle Autonomie deliberazione n.19/SEZAUT/2014/QMIG).

Nello stesso senso si muove la Corte Costituzionale che, nella sentenza 23 luglio 2015, n.181, mediante un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali, porta a concludere che "le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell'anticipazione".

Passando alle modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, occorre premettere che questa Sezione, con deliberazione n.115/2015/PAR, con riferimento al periodo antecedente all'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile ed in relazione ad ente non in sperimentazione, ha ritenuto, in linea con quanto affermato dal M.E.F., che la spesa relativa al rimborso dell'anticipazione ricevuta debba essere interamente contabilizzata sin dal primo esercizio. Nel dettaglio, richiamando la deliberazione della Sezione Liguria n.65/2013, è stato poi stabilito che:

- per l'entrata, l'anticipazione va contabilizzata al titolo V SIOPE 5311 "Mutui e prestiti da enti del settore pubblico";
- per la spesa, tra i rimborsi di prestiti SIOPE 3311 "Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico" con conseguente generazione di residuo passivo pluriennale al titolo III.

Al riguardo, come già effettuato nelle deliberazioni nn.162/2015/PRSE e 165/2015/PRSE, la Sezione intende inoltre richiamare il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n.19/SEZAUT/2014/QMIG secondo il quale "Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull'indebitamento, verificano la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli art.2 e 3, D.L. n.35/2013, tenendo conto dell'esigenza di evitare che le relative somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa". Nella medesima pronuncia veniva peraltro precisato che: "una soluzione percorribile, a garanzia di una

maggior chiarezza dell'effettiva situazione dell'ente e coerente con l'interpretazione sistematica sopra riferita, è quella della costituzione di apposito fondo vincolato (ad es. "Fondo Speciale destinato alla restituzione dell'anticipazione ottenuta"), pari all'importo dell'anticipazione assegnata dal MEF da ridursi progressivamente dell'importo pari alle somme annualmente rimborsate a norma delle disposizioni di legge e contrattuali, da finanziare con entrate correnti".

L'approccio individuato dalla Sezione delle autonomie, del resto, non fa che ripercorrere quanto già sviluppato con riferimento alla analoga fattispecie della restituzione del "fondo di rotazione" di cui all'art.243-ter del TUEL (deliberazione n.14/SEZAUT/2013/QMIG), che ha previsto un effetto di sterilizzazione sin dal primo anno di attivazione dell'anticipazione e, di conseguenza, in quelli successivi fino alla completa restituzione dell'anticipazione ottenuta.

I medesimi principi di diritto, peraltro, sono stati ribaditi dalla Sezione delle autonomie nella recente deliberazione n.33/SEZAUT/2015/QMIG, ove si afferma che "Onde evitare effetti espansivi della capacità di spesa, è necessario che gli effetti dell'anticipazione sul bilancio di competenza vengano integralmente "sterilizzati", per il tempo necessario alla completa restituzione delle somme riscosse, provvedendo ad iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti una posta rettificativa, avente natura meramente finanziaria, corrispondente all'importo della coeva anticipazione riscossa in entrata. Ciò impedisce qualunque utilizzo in bilancio di dette risorse per la copertura di pregressi disavanzi ovvero di spese diverse e ulteriori rispetto alla finalità tipica del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili previsti dalla legge".

La Sezione delle Autonomie, nella medesima deliberazione n.33/SEZAUT/2015/QMIG, precisa, inoltre, che "gli stessi oneri relativi al rimborso della quota capitale dell'anticipazione non potranno trovare copertura nell'anticipazione di liquidità iscritta in entrata, ma dovranno essere finanziati a carico della situazione corrente del bilancio per non incorrere nel divieto di indebitamento di cui all'art.119, comma 6, Cost. o nella violazione degli equilibri di bilancio garantiti dall'art.81 Cost".

Seguendo tale ragionamento la Sezione delle Autonomie perviene alla conclusione che l'anticipazione di liquidità, per il suo essere neutrale rispetto alla capacità di spesa dell'ente, sia "finalizzata esclusivamente al pagamento di debiti scaduti, non già anche al rimborso di se stessa".

Per avere una corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del D.L. 8 aprile 2013, n.35, al fine di ottenere una sterilizzazione degli effetti che esse producono sul risultato di amministrazione, si richiede pertanto di stanziare "nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi

dell'art.187 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione della quota capitale rimborsata nell'esercizio".

Nella deliberazione citata è precisato inoltre che "l'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa".

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, che questo Collegio intende fare interamente proprie, appare pertanto del tutto fondato il rilievo sollevato dal revisore dei conti del Comune istante, il quale, come riferito, ha sostenuto che "la parte di anticipazione di liquidità non restituita entro l'esercizio doveva essere accantonata totalmente e, quindi, essere detratta dall'avanzo di amministrazione nell'anno 2015". Per converso, non può trovare accoglimento la diversa contabilizzazione proposta dall'ufficio finanziario del Comune di Portocannone, secondo la quale è stata imputata l'entrata derivante dall'anticipazione concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno di esigibilità e, nel bilancio consuntivo 2015, per la parte in uscita è stata iscritta in bilancio solamente la quota da restituire all'esercizio.

**P.Q.M.**

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Portocannone.

Così deliberato in Campobasso, nella Camera di Consiglio del 15 settembre 2016.

Il Magistrato, relatore  
(Ref. Alessandro Verrico)

Il Presidente  
(Cristina Zuccheretti)

**documento informatico sottoscritto con firma  
digitale**

**ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 settembre 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Davide Sabato)

**documento informatico sottoscritto con firma  
digitale**

**ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005**